

## Lezione 11-II parte (Lezione 2 diritto internazionale privato)

Conferenza dell'Aja di diritto internazionale privato a cui appartiene la maggior parte delle convenzioni di diritto internazionale privato alcune anche molto importanti, ad esempio della controversia relativo all'affidamento di Eitan. Nella questione di sottrazione internazionale che si è verificata del piccolo Eitan (l'unico sopravvissuto all'incidente della funivia) che è stato poi rapito dal nonno e portato in Israele, questo è un fatto frequentissimo tant'è vero che c'è dagli anni '80 una convenzione dell'Aja sulla sottrazione internazionale dei minori perché è frequentissimo che nei casi di coppie transnazionali si separino o si dividano quando le cose vanno male nasce la guerra sui figli, in che Paese devono stare e generalmente i giudici nazionali tendono a dare l'affidamento al genitore della propria nazionalità, il giudice italiano lo affiderà al genitore italiano, il giudice marocchino al genitore marocchino. Allora si verificano questi casi di sottrazione internazionale perché se il bambino è in Italia il coniuge si è rivolto al giudice italiano che ha dato l'affidamento al coniuge italiano e il coniuge marocchino cercherà di rapirlo per portarlo in Marocco dove presenterà la domanda al giudice marocchino che darà l'affidamento al genitore marocchino quindi se lo terrà legittimamente. I casi di sottrazione internazionale dei minori sono frequentissimi, fondati un po' sulla tendenza nazionalistica del giudice ad attribuire l'affidamento al genitore del proprio Stato allora per evitare questo e per disciplinare questi atti dolorosissimi in primo luogo per i minori si sono stipulate varie convenzioni internazionali appunto dell'Aja, nel caso di Eitan si è sentito parlare della convenzione dell'Aja che viene applicata e in base alla pronuncia di primo grado ha determinato la conferma dell'affidamento alla zia che sta in Italia e quindi la conferma dell'ordine di ritorno.

La fonte internazionale è un ottima cosa per porre norme uniformi di diritto internazionale privato però ha degli svantaggi perché queste norme non sono subordinate ad una serie di limiti delle convenzioni di diritto internazionale privato uniforme perché la convenzione possa essere applicata c'è bisogno dello stadio delle ratifiche e dell'adattamento nell'ordinamento interno, certe volte può passare molto tempo soprattutto nell'ordinamento italiano fra la ratifica che è stata data al livello internazionale e l'adattamento nell'ordinamento interno, ci sono state delle convenzioni per le quali sono passate anche 10 anni tra la ratifica quindi l'obbligatorietà al livello internazionale e l'ordine di esecuzione nell'ordinamento interno, per cui poi la convenzione nell'ordinamento interno non poteva essere invocata sebbene lo Stato l'avesse ratificata al livello internazionale quindi questo pregiudica l'uniformità di applicazione delle norme perché finché quella convenzione non è stata anche adattata nell'ordinamento interno la norma uniforme non potrà essere applicata nell'ordinamento interno. Quindi per aversi effettivamente un'applicazione uniforme da parte di tutti gli Stati parti può poter passare molto tempo che tutti abbiano dato la ratifica e anche abbiano fatto l'adattamento e poi le norme uniformi delle convenzioni internazionali vengono interpretate dai giudici dei vari Stati parti, certo vengono interpretate in base ai principi d'interpretazione della convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, questa dell'interpretazione è una cosa importantissima del diritto in base al quale interpretare le norme giuridiche perché la norma vive nell'interpretazione, interpretazione che le può attribuire significati che magari il legislatore non ha neppure previsto nel momento in cui l'ha adottata. Il principio generale è che ogni norma viene interpretata in base ai principi dell'ordinamento cui appartiene, questo è un principio universale, quindi le norme italiane di origine italiana vengono interpretate in base ai principi interpretativi dell'ordinamento italiano che si trovano nei preliminari al codice civile. Le norme

internazionali che siano applicate dal giudice della convenzione internazionale di diritto uniforme possono essere applicate dal giudice italiano, dal giudice francese, i quali però non le devono interpretare in base ai propri principi nazionali quindi il giudice chiamato ad applicare la convenzione internazionale di diritto uniforme, come ogni altra convenzione internazionale, non deve applicare le norme del suo ordinamento sull'interpretazione delle norme giuridiche ma deve applicare le norme dell'ordinamento internazionale che si trovano nella convenzione di Vienna sul diritto dei trattati. Ogni volta che un giudice, quale che sia lo Stato cui appartiene, deve interpretare una convenzione deve applicare le norme della convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, quindi i principi interpretativi di queste convenzioni sono uguali per tutti gli Stati parti, sono quelli posti dalla convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, ma questo non conduce necessariamente ad una stessa interpretazione perché un interprete può giungere ad una soluzione, un altro interprete ad un'altra, la cassazione italiana la sezione prima civile dice che si fanno certe cose mentre la sezione seconda contemporaneamente magari lo stesso giorno ha dato una sentenza applicando la stessa norma dice che quelle cose non si fanno, tant'è vero che quando si verificano questi conflitti poi si va alle sezioni unite della cassazione, spesso persino la cassazione dovrebbe avere la funzione nomofilattica cioè la funzione di dire ai giudici come interpretare una norma. Per le convenzioni internazionali di diritto uniforme questo comporta che sebbene la norma sia uniforme, cioè se è uguale per tutti gli Stati, può essere interpretata diversamente da Stato a Stato, questo è un limite delle convenzioni internazionali di diritto uniforme perché non c'è un organo unificante l'interpretazione, in Italia se la sezione prima della cassazione e la sezione seconda dicono cose divergenti si va alle sezioni unite e quello che poi dicono le sezioni unite sarà poi l'orientamento, quindi c'è un organo che ha una funzione unificante dell'interpretazione, nel diritto dell'Unione Europea l'interpretazione viene fatta solo dalla corte di giustizia per cui non ci sono conflitti d'interpretazione. Nel campo delle convenzioni internazionali invece non c'è un organo internazionale che unifichi le interpretazioni e quindi la stessa convenzione in Italia potrà essere applicata in un certo modo in Francia potrà essere applicata in un altro modo, questo dell'assenza di un organo unificante è un altro dei limiti delle convenzioni nel porre norme uniformi cioè la convenzione si sforza di porre norme uguali ma queste norme uguali possono poi essere interpretate diversamente nell'applicazione pratica e quindi può essere deluso l'obiettivo dell'uniformità. Quella che oggi è l'Unione Europea è partita come tre comunità diverse di integrazione economica che man mano hanno aumentato i loro poteri, cambiato un po' anche la loro struttura, l'Unione Europea è partita da un'integrazione veramente economica, favorire la circolazione dei beni e dei servizi, creare un mercato unico interno e da un certo momento in poi si è cercato di realizzare l'integrazione politica, l'obiettivo in un certo momento era quello di arrivare ad uno Stato federale cioè ha un centro di governo unico, ad una costituzione unica, rispetto alla quale i singoli Stati non fossero più Stati dell'Unione Europea, Stati sovrani ma Stati membri di uno Stato federale. Inizialmente la Comunità Europea che ha preceduto l'Unione Europea che è nata come unico ente che ha assorbito le competenze della Comunità Europea a partire dal Trattato di Lisbona del 2007 entrato in vigore nel 2009. Le comunità europee sono state istituite in base ai trattati di Roma questi trattati sono stati poi man mano modificati per ampliare le competenze degli organi della Comunità Europea e quindi abbiamo avuto il Trattato di Amsterdam, il Trattato di Nizza, il Trattato di Lisbona, il Trattato di Maastricht del 1992, cioè ci sono state varie modifiche dei trattati originali di Roma che hanno modificato le competenze e la

conformazione dell'originale Comunità Europea e quindi siamo arrivati all'attuale Unione Europea fondata sul Trattato di Lisbona, è l'ultima modifica degli originali Trattati di Roma. Inizialmente l'allora Comunità Europea non aveva una competenza in materia di diritto internazionale privato cioè gli organi dell'allora Comunità Europea (Parlamento Europeo e commissione, che sono gli organi che poi hanno condiviso il potere legislativo, il potere di adottare norme dell'Unione Europea) non potevano adottare norme di diritto internazionale privato non era loro competenza, questa competenza era degli Stati. Gli Stati avevano trasferito delle competenze a questi organi, cioè gli avevano autorizzati ad adottare norme in determinati campi ad esempio l'agricoltura però il trasferimento di competenze normative è avvenuto gradualmente e quindi in un primo momento hanno trasferito certe competenze i Parlamenti nazionali ma non una competenza da adottare sulle norme di diritto internazionale privato. Questo era un grosso problema perché appunto la Comunità Europea era nata per favorire la circolazione dei beni, dei servizi e delle persone fra gli Stati membri dell'Unione Europea, cioè per favorire i rapporti transnazionali se parliamo di libera circolazione fra Stati, di libera circolazione delle persone e nascono tutti i rapporti di famiglia e personali transnazionali con la libera circolazione tra Stati, libera circolazione delle merci e dei servizi cioè commercio internazionale libero senza dogane, senza barriere tra gli Stati e questo significa contratti transnazionali, società transnazionali, quindi hanno la finalità dell'integrazione economica, del libero mercato e della libera circolazione delle persone che le Comunità perseguivano determinava il fiorire dei rapporti transnazionali, gli Stati Europei si aprono diventano transnazionali e quindi era necessario sottrarsi ai problemi derivanti da una difformità delle norme interne di diritto internazionale privato dei vari Stati cioè da un lato si voleva favorire la libera circolazione delle persone, dei beni, il libero commercio al livello europeo dall'altro però le norme di diritto internazionale privato rimanevano differenti da Stato a Stato e quindi ghigliottinavano questa possibilità perché se io nello spostarmi non vedo riconosciuti i miei diritti è chiaro che è come se non avessi previsto la libera circolazione delle persone, dei beni, la differenza dei diritti internazionali privati era una ghigliottina ai fini della libera circolazione dei beni e delle persone che era l'obiettivo principale. Gli Stati dell'allora Comunità Europea cercarono un escamotage siccome c'era la fonte internazionale stipularono fra di loro due Convenzioni sugli aspetti fondamentali dell'integrazione economica che erano solo aperte agli Stati dell'allora Comunità Europea quindi non erano aperte a Stati terzi servivano a porre delle norme uniformi tra di loro. Cercavano di ovviare al fatto che norme uniformi non potevano essere poste dagli organi dell'Unione Europea (consiglio e Parlamento) cercavano di ovviare a questo ponendo delle norme uniformi con la fonte internazionale. Abbiamo una prima fase caratterizzata appunto dalla competenza della comunità in materia di diritto internazionale privato e dal rimedio, per porre norme uniformi tra gli Stati membri, del ricorso a convenzioni internazionali solo aperte alla partecipazione degli Stati membri e sono le due Convenzioni storiche fondamentali che hanno cambiato il diritto internazionale privato europeo ma anche il diritto internazionale privato extraeuropeo la Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 sulla giurisdizione e il riconoscimento delle decisioni in materia civile e commerciale, cioè questa convenzione poneva norme uniformi sulla giurisdizione in tutta la materia civile commerciale e requisiti uniformi di riconoscimento delle sentenze civili e commerciali tra gli Stati membri. C'è bisogno di norme uniformi perché tutti gli Stati membri riconoscano le sentenze straniere alla stessa maniera, perché tutti gli Stati membri abbiano norme uguali di giurisdizione per evitare conflitti positivi e negativi di

giurisdizione quindi viene stipulata in materia civile e commerciale la Convenzione di Bruxelles che è un convenzione di diritto processuale civile internazionale cioè contiene i due settori processuali: la giurisdizione e il riconoscimento delle sentenze del diritto internazionale privato, è una convenzione doppia vengono chiamate così le convenzioni che contengono sia norme sulla giurisdizione sia norme sul riconoscimento delle sentenze, quindi è una convenzione di diritto internazionale privato processuale è una convenzione doppia perché contiene sia norme uniformi sulla giurisdizione sia norme uniformi sul riconoscimento delle decisioni nell'intera materia civile e commerciale. Questo risolveva sia il problema di giurisdizione e consentiva a chi esercitava il commercio nel mercato unico europeo di sapere che almeno le sentenze ottenute da un giudice sarebbero state riconosciute negli altri Stati alle stesse condizioni, quindi già si creavano le condizioni per favorire un movimento di beni e di persone tra tutti gli Stati europei. Più tardi viene stipulata la Convenzione di Roma sulla legge applicante le obbligazioni contrattuali cioè sulla legge applicabile ai contratti transnazionali in generale perché questa convenzione si applicava a tutti i contratti transnazionali perché appunto l'integrazione economica si svolgeva tramite contratti transnazionali e bisognava che gli Stati dell'Unione Europea avessero delle norme di conflitto uniformi sui contratti transnazionali. Le esigenze di base erano queste un uniforme riconoscimento delle sentenze, una uniforme disciplina dei contratti transnazionali, dei contratti del commercio internazionale che si voleva rendere libero con l'integrazione dell'Unione Europea. Queste due convenzioni sono state i capostipiti di due filoni di regolamenti che si sono avuti perché abbiamo avuto i regolamenti in materia procedurale che vengono chiamati regolamenti Bruxelles sono regolamenti sulla giurisdizione e sul riconoscimento delle decisioni in derivazione dalla Convenzione doppia di Bruxelles e i regolamenti Roma invece sono i regolamenti sulla legge applicabile delle obbligazioni contrattuali (il regolamento Roma1 sull'obbligazione contrattuale, il regolamento Roma2 sulle obbligazioni extracontrattuali, il regolamento Roma3 sul divorzio e separazione). Una prima fase disciplinata da convenzioni internazionali esclusivamente aperte agli Stati membri della Comunità Europea.

C'è tutta una prima parte fino al Trattato di Amsterdam (uno dei Trattati istitutivi originali di Roma) concluso nel 1996 ed è entrato in vigore nel 1999, siamo in una fase più matura dell'integrazione europea che pareva avviata verso una progressiva espansione e per cui ci si riesce a mettere d'accordo tra Stati europei nel senso che le competenze dei Parlamenti nazionali vengono trasferite agli organi legislativi europei (Consiglio e Parlamento secondo il diritto dell'Unione Europea) anche in una serie di materie aggiuntive rispetto a quelle economiche inclusa per quello che ci riguarda la materia della cooperazione giudiziaria civile. L'ambito della cooperazione giudiziaria civile include una serie di cose l'immigrazione, assistenza giudiziaria, gli esteri, di rogatorie, notifiche all'estero, etc... in questo contenitore della cooperazione giudiziaria civile viene inserito anche il giudizio internazionale privato. Nel Trattato di Amsterdam trovate la istituzione della competenza degli organi dell'Unione Europea ad adottare norme in materia di cooperazione giudiziaria civile in cui sul diritto internazionale privato che rientra in questo calderone della cooperazione giudiziaria civile questo significa che dal Trattato di Amsterdam in poi le norme di diritto internazionale privato, siccome gli organi dell'allora comunità Europea ad avere competenza ad adottare queste norme, le norme di diritto internazionale privato possono essere poste mediante le fonti derivate dell'Unione Europea che sono regolamenti, decisioni e direttive e poi ci sono gli accordi internazionali stipulati direttamente dall'Unione Europea, quindi queste fonti del

diritto internazionale dell'Unione Europea possono intervenire nell'ambito di diritto internazionale privato cioè è possibile porre norme di diritto internazionale privato mediante queste fonti adottate dagli organi normativi dell'allora Comunità Europea e quindi si parla di comunitarizzazione del diritto internazionale privato perché all'epoca esisteva ancora la Comunità Europea, che significa appunto che nel diritto internazionale privato si possono porre norme tra degli atti normativi tipici del diritto dell'Unione Europea che sono regolamenti, direttive e decisioni e gli accordi anche se poi è accaduto che le norme di diritto internazionale privato sono state poste solo con regolamenti e con accordi stipulati dall'Unione Europea, poi con il Trattato di Lisbona è stata ribadita e perfezionata questa competenza, con cui l'Unione Europea è subentrata in toto alla Comunità Europea. La fonte dell'Unione Europea, la possibilità di porre norme di diritto internazionale privato mediante atti dell'Unione Europea inizia con il Trattato di Amsterdam e viene perfezionato nel Trattato di Lisbona che ribadisce sostanzialmente la stessa disciplina del Trattato di Amsterdam.

Di tutte le fonti dell'Unione Europea il regolamento è stato quello più utilizzato per porre norme di diritto internazionale privato perché presenta notevoli vantaggi, i vantaggi sono quelli che derivano dal fatto che il regolamento è la fonte dell'Unione Europea che ha carattere oltre che di generalità e di astrattezza, di obbligatorietà per tutti gli Stati membri e di immediata applicabilità negli ordinamenti interni cioè il regolamento dell'Unione Europea nel momento in cui viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea ed entra in vigore trascorso il termine previsto per la sua entrata in vigore diventa immediatamente e automaticamente obbligatorio per tutti gli Stati membri senza che si debba adottare un atto di adattamento, anzi è vietato adottare qualsiasi atto interno che anche solo riproduca il regolamento. Il regolamento di per sé entra negli ordinamenti degli Stati parti contemporaneamente e immediatamente alla sua entrata in vigore. Il vantaggio del trattato rispetto alle convenzioni internazionali perché le norme delle convenzioni entrano in vigore in momenti diversi da Stato a Stato a seconda di quando uno Stato ratifica la convenzione, a seconda di quando la immette nell'ordinamento interno con atto di adattamento mentre la norma di regolamento entra in vigore nello stesso momento per tutti gli Stati senza necessità di atti di adattamento anzi escludendo, vietando ogni atto interno che possa in qualche modo essere di ostacolo all'uniforme applicazione del regolamento, questo garantisce l'uniformità di applicazione delle norme uniformi di diritto internazionale privato che entrano in vigore allo stesso momento e con lo stesso contenuto in tutti gli Stati. Per di più nel diritto dell'Unione Europea è stato affermato il principio della esclusiva competenza interpretativa della fonte dell'organo giurisdizionale della Corte Europea la "Corte di Giustizia dell'Unione Europea" cioè l'Unione Europea ha un suo apparato giurisdizionale che si chiama Corte di Giustizia ma include un tribunale di primo grado, tutt'una serie di giurisdizioni e la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha competenza esclusiva ad interpretare il diritto dell'Unione, i giudici degli Stati membri non sono liberi di interpretare il diritto dell'Unione come vogliono tant'è vero che è prevista una particolare procedura che si chiama "rinvio pregiudiziale" cioè quando un giudice di uno Stato dell'Unione Europea ha un dubbio su come debba essere interpretata una norma di una fonte dell'Unione Europea può, se non è l'ultima istanza ma è obbligato se è l'ultima istanza, a sollevare la questione dinanzi alla Corte di Giustizia perché sia la Corte di Giustizia a dire quale dev'essere il significato da attribuire a quella norma quindi i giudici degli Stati membri non possono loro decidere fra più interpretazioni di una norma quale adottare, se nasce un dubbio ci sono più

interpretazioni adottabili. Già il giudice di prima istanza può sollevare la questione, può proporre il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, se è il giudice di ultima istanza ha l'obbligo di farlo. La questione interpretativa si deve chiudere con una decisione della Corte di Giustizia, perché la Corte di Giustizia ha questa esclusiva nell'interpretazione del diritto dell'Unione Europea. Il fatto che ci sia un unico organo che garantisce un'interpretazione uniforme delle norme uniformi fa sì che effettivamente queste siano applicate alla stessa maniera negli ordinamenti interni. Nel caso delle convenzioni internazionali, di diritto internazionale privato uniforme l'adozione di norme uniformi di diritto internazionale privato cioè di norme che hanno lo stesso contenuto per tutti gli Stati parti dev'essere pregiudicata oltre che dal fatto che entrano in vigore in momenti differenti con le riserve e così via, ma soprattutto dal fatto che non c'è un organo interpretativo unico e che quindi queste norme uniformi vengono interpretate dai giudici degli Stati parti in base al diritto internazionale ma con libertà di arrivare ognuno alle proprie conclusioni. Invece nel caso della fonte dell'Unione Europea principalmente dei regolamenti che sono stati la fonte quasi esclusivamente utilizzata abbiamo non solo che le norme uniformi di diritto internazionale privato entrano in vigore nello stesso momento in tutti gli Stati membri e non devono essere adattate ma abbiamo il vantaggio che vengono interpretate in maniera uniforme dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Quindi se c'è un dubbio interpretativo si solleva il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, si svolge il giudizio della Corte di Giustizia che dice poi come dev'essere interpretata la norma qual è il significato da attribuire alla norma e i giudici sono vincolati a seguire quel significato, quell'interpretazione quindi le norme uniformi ricevono anche un'interpretazione uniforme questo garantisce che si pervenga all'armonia internazionale delle soluzioni.

I regolamenti sono stati la principale fonte dell'Unione Europea utilizzata dal 1999 quando è entrato in vigore il Trattato di Amsterdam, ed è partita la cosiddetta comunitarizzazione del diritto internazionale privato, sono stati adottati moltissimi regolamenti, regolamenti doppi quindi di diritto internazionale privato processuale come i regolamenti Bruxelles 1 e Bruxelles 1bis che riguardano la giurisdizione e il riconoscimento delle sentenze nell'intera materia civile e commerciale, norme uniformi sono state adottate per la giurisdizione e il riconoscimento delle sentenze nella specifica materia familiare con i regolamenti Bruxelles 2, Bruxelles 2bis e poi abbiamo avuto dei regolamenti sulla legge applicabile i regolamenti Roma e così via... e regolamenti quelli più recenti a prevedere per una determinata materia nello stesso regolamento insieme sulla legge applicabile e sul riconoscimento delle sentenze quindi la sentenza ultima è ad avere una stessa materia, un unico regolamento che contiene sia norme sulla giurisdizione, sia sull'applicabilità e sia norme sul riconoscimento delle sentenze; ad esempio è stato adottato un regolamento in materia di successioni mortis causa che pone norme uniformi sia riguardo alla giurisdizione in materia di successioni transnazionali sia riguardo alla legge applicabile alle successioni transnazionali sia riguardo al riconoscimento delle sentenze che dovrebbero essere adottate su questioni relative ad una successione transnazionale.

Esempi di successione transnazionale:

- è presentata domanda in Italia su una successione e il de cuius ha nazionalità straniera;
- ha la cittadinanza italiana ma la residenza all'estero;
- il bene oggetto della successione che non si trova in Italia ma si trova all'estero;
- il de cuius ha la nazionalità in Italia, il domicilio in Italia però gli eredi risiedono

all'estero oppure possono avere nazionalità straniera;

- se il testamento è stato redatto in un Paese diverso da quello del giudice adito.  
Gli elementi che determinano la transnazionalità di una fattispecie sono:

- la nazionalità dei soggetti;
- il luogo di stipulazione e formazione degli atti;
- il luogo di esecuzione;
- il luogo dove sono situati i beni;
- la residenza e il domicilio dei soggetti.

Abbiamo una fattispecie che può essere collegata per questi aspetti a più ordinamenti e questi elementi fanno individuare la pluralità degli ordinamenti, quindi abbiamo avuto un regolamento dell'Unione Europea che pone norme uniformi per tutti gli Stati che dicono chi in queste successioni ha giurisdizione fra i giudici dell'Unione Europea, indicano un giudice che ha giurisdizione, quindi sono norme uniformi sulla giurisdizione, pone norme sulla legge applicabile cioè pone delle norme di conflitto uguali per tutti gli Stati che dicono di queste fattispecie qui qual è la legge che devo applicare per dire se c'è un diritto d'eredità, pone delle norme sul riconoscimento delle sentenze straniere nel senso che si stabiliscono dei requisiti che devono sussistere. La tendenza ultima è ad avere regolamenti che mettono insieme tutt'e tre i settori del diritto internazionale privato, abbiamo avuto regolamenti sulle successioni, il regolamento sulle obbligazioni alimentari, i regolamenti sui rapporti patrimoniali fra coniugi e gli effetti patrimoniali delle unioni registrate, questi sono due regolamenti gemelli il problema dei rapporti patrimoniali sia fra soggetti che sono uniti in matrimonio sia uniti dalle unioni civili.

Quello che dovete ridere a lezione è "questa fonte...":

- da quando è partita;
- in che cosa si sostanzia;
- quali sono le caratteristiche in generale dei regolamenti come fonti del diritto internazionale privato.

L'altra fonte dell'Unione Europea sono le convenzioni di diritto internazionale privato stipulate direttamente dall'Unione Europea da prima del Trattato di Amsterdam, del Trattato di Lussemburgo, del Trattato attuale di Lisbona era già stato affermato dalla Corte di Giustizia il principio del parallelismo delle competenze cioè la Corte di Giustizia aveva stabilito che se le norme del Trattato attribuivano agli organi dell'Unione Europea la competenza ad adottare atti normativi questa competenza includeva anche la competenza a stipulare Trattati in quella materia, quindi non solo ad adottare norme dell'Unione Europea ma anche competenza a stipulare Trattati internazionali invece degli Stati membri. Dal momento in cui sono adottate norme dell'Unione Europea in un certo settore la competenza a stipulare Trattati diventa esclusiva dell'Unione Europea, cioè oggi ci sono materie in cui gli Stati dell'Unione Europea non possono da soli stipulare Trattati con sentenze, oggi l'Italia non è libera di stipulare un Trattato internazionale con Stati extraeuropei in qualsiasi materia che vuole perché nelle materia in cui c'è la competenza dell'Unione ad adottare norme comunitarie e in quelle materie in cui queste norme sono state concretamente adottate la competenza a stipulare Trattati con Stati terzi diventa esclusiva dell'Unione Europea. L'Unione Europea può esercitare direttamente questa competenza quindi stipulare la convenzione (parliamo di convenzioni dell'Unione Europea), queste convenzioni entrano automaticamente in vigore negli Stati membri senza ratifica e senza atti di adattamento quindi se ci troviamo davanti ad una convenzione dell'Unione Europea, stipulata direttamente dall'Unione Europea, per questa convenzione non c'è bisogno della ratifica dello Stato italiano ne c'è bisogno

di un atto di adattamento dello Stato italiano, nel momento in cui la convenzione è stipulata dall'Unione Europea si applica automaticamente come regolamento in tutti gli ordinamenti. Ci sono però dei casi in cui l'Unione Europea pur avendo competenza a stipulare non può farlo perché la convenzione dev'essere adottata da un'organizzazione internazionale di cui non è parte, quindi se c'è un'organizzazione che adotta una convenzione di diritto internazionale privato ma di cui l'Unione Europea non può essere parte l'Unione Europea non può negoziare la Convenzione allora autorizza gli Stati membri a negoziarla e a ratificarla di modo che saranno gli Stati membri ad operare i termini della negoziazione però dietro le istruzioni degli organi dell'Unione Europea che non possono comparire direttamente, fanno figurare il complesso degli Stati membri dando istruzioni agli Stati membri su ciò che devono negoziare, sul contenuto da dare al Trattato, sulle ratifiche... e queste convenzioni che sono stipulate non direttamente ma autorizzate dall'Unione Europea sono convenzioni normali, richiedono la ratifica e richiedono l'atto di adattamento quindi si distaccano dalla tradizionale disciplina delle convenzioni internazionali solo sulle che siano stipulate direttamente dall'Unione Europea in proprio senza che figurano gli Stati membri con l'Unione Europea che sostituisce la totalità degli Stati membri e dove invece l'Unione Europea sta dietro le quinte perché non può figurare perché non è parte dell'organizzazione che adotta la Convenzione ma figurano gli Stati membri che operano dietro indicazioni e istruzioni degli organi dell'Unione Europea quella Convenzione che viene stipulata di cui faranno parte gli Stati membri è una convenzione autorizzata dall'Unione Europea però uguale alle altre convenzioni quindi c'è bisogno della ratifica e dell'atto di adattamento.